

DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il venditore rimane proprietario della merce fino a quando tutti i crediti, inclusi quelli accessori, tutte le richieste di risarcimento danni e gli assegni ed effetti cambiari siano stati pagati. Il diritto di proprietà è valido anche nel caso in cui singole richieste da parte del venditore vengano incluse in un conto corrente (fattura esistente) di cui viene fatto e riconosciuto. Qualora il venditore converta della merce con riserva di proprietà nuovamente in una cosa mobile, tale conversione avviene senza obbligo alcuno per il venditore. La cosa nuova diventa proprietà del venditore. Nel caso di trasformazione, commissione e amalgamento con merci che non appartenessero al venditore, quest'ultimo acquista il diritto di comproprietà sulla nuova cosa in relazione al valore delle fatture della sua merce con diritto di proprietà rispetto a valore totale. Il compratore ha diritto alla rivendita, alla seconda elaborazione oppure all'installazione della merce solo nel rispetto delle norme sotto citate e solo nella misura in cui i crediti siano conformi al punto successivo e che essi valgano anche per il venditore. Alla facoltà del compratore di alienare, trasformare o installare nel regolare commercio, merce con riserva di proprietà, viene posto un limite della revoca del venditore che prende tale decisione in seguito ad un progressivo peggioramento della situazione patrimoniale del compratore, al più tardi al momento della cessazione dei pagamenti o con l'istanza, o meglio, con l'apertura della procedura di concordato o di fallimento sul patrimonio.

a) Conseguentemente il compratore cede al venditore il credito con tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà, inclusi gli eventuali saldi al credito.

b) Qualora la merce fosse stata trasformata, commissionata, o amalgamata e il venditore avesse ottenuto la comproprietà per il valore della fattura, gli spetta il credito al prezzo di acquisto proporzionalmente al valore dei diritti che egli ha sulla merce. Qualora della merce con diritto di proprietà sia stata installata in un appezzamento di terreno, allora il compratore cede già da quel momento il credito che ne deriva per abbuono pari al valore delle fatture della merce con diritto di proprietà insieme con tutti i diritti accessori, incluso quello della concessione di un'ipoteca di garanzia con diritto di precedenza sul resto.

c) Se l'acquirente dovesse aver alienato il debito nel quadro di un rapporto di factoring, il credito del venditore scade immediatamente e l'acquirente cederà il credito, nei confronti del venditore, al factor e inoltrerà immediatamente il ricavato al venditore. Il venditore accetterà tale rinuncia. Il compratore ha la facoltà – fino a quando ottemperasse ai suoi obblighi di pagamento - di riscuotere il credito ceduto. Tale facoltà cessa con la revoca e a seguito di un espresso sollecito da parte del venditore, al più tardi dopo un ritardo dei pagamenti da parte del compratore, oppure a seguito di un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie di questi. In tal caso il venditore è autorizzato dal compratore a informare i clienti della cessione e a riscuotere il credito. Il compratore ha l'obbligo di consegnare al venditore, qualora questi lo richieda, un prospetto esatto dei crediti spettantigli, completo di nome e indirizzo dei clienti, entità dei singoli crediti, data della fattura, etc., e di fornire al venditore tutte le informazioni necessarie per rendere validi i crediti ceduti e rendere possibile la verifica di tali informazioni. Se il valore della garanzia in essere supera di più del 20% quello dei crediti, allora il venditore ha l'obbligo – su richiesta del compratore oppure di un terzo che abbia subito danni dalla garanzia eccessiva del venditore – di restituire le garanzie in base alla scelta del venditore.